

TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI

SEZ. FALLIMENTARE

“RICORSO RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE FAMILIARE”

Ex art. 66 D.Lgs. 12 gennaio 2019, n.14

(aggiornato con le modifiche apportate dal D.L. 17 giugno 2022 n. 83)

CON RICHIESTA DELLE MISURE PROTETTIVE

**E RICHIESTA DI SOSPENSIONE URGENTE DELLA PROCEDURA ESECUTIVA
IMMOBILIARE R.G. 123/2022 TRIBUNALE DI TRANI**

per

ANCLER NUNZIO, cod. fisc. NCLNNZ77L04L328E, nato a Trani (BA) il 04.07.1977 ed ivi residente alla Via Simone de Bello n. 4 e **POMO MARIELLA**, cod. fisc. PMOMLL79R70F205O, nata a Trani (BA) il 30.10.1979 ed ivi residente alla Via Simone de Bello n. 4, rappresentati e difesi dall'**Avv. Domenico Maldarelli**, MLDDNC64H11A662U, procuratore e difensore giusta mandato in atti, con studio sito in Trani alla Via delle Crociate n.43, pec. avv.maldarelli@pec.ordineavvocatitrani.it, presso il cui studio eleggono domicilio;

* * * * *

RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE FAMILIARE

Redatta ai sensi dell'Art. 66, comma 2, del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n. 14 (C.C.I.I.)

Requisiti soggettivi

L'art. 1, comma 1, del D.Lgs n. 14/2019 prevede che *“Il presente codice disciplina le situazioni di crisi o insolvenza del debitore, sia esso consumatore o professionista, ovvero imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un'attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici”*.

L'art. 2 lett c) definisce *“«sovraindebitamento»: lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,*



n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”;

L’art 2 lett d) definisce “«*impresa minore*»: *l’impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della*

liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila”.

L’art 2 lett e) definisce “<<*consumatore*>>: *la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali”.*

Per tutte le ragioni infra esposte, gli istanti non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

Requisiti oggettivi

L’art. 66 D.Lgs n. 14/2019 prevede che l’accesso alle procedure familiari di ristrutturazione del debito è riservato al **debitore che si trovi in uno stato di sovraindebitamento**, ossia che versi, a norma del citato art. 2, comma 1, lett. c), in una situazione di crisi o di insolvenza. Sono tali lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore e si manifesta con l’incapacità di far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate (**crisi**) ovvero lo stato che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (**insolvenza**).



Il requisito oggettivo è sussistente, trovandosi l'istante in una situazione di crisi ed insolvenza, come argomentato nel paragrafo relativo alla incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte, cui si rimanda espressamente.

Gli istanti, inoltre, non hanno presentato domande e fatto ricorso prima d'ora a nessuna istanza di composizione della crisi da sovraindebitamento e **non risultano in corso altre procedure previste dal Titolo IV del D.Lgs n. 14/2019.**

I ricorrenti hanno presentato istanza per la ristrutturazione dei debiti del consumatore, procedura familiare, presso l'organismo OCC ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CITTADINO INDIFESO - APS- TERZO SETTORE, in breve Oltre i Debiti, e veniva nominato, quale Gestore della Crisi, l'avv. Filomena Baldino, (C.F. BLDFMN76A52C983W), con studio in TRANI (BT) in C.so Vittorio Emanuele, 87, telefono/fax 0883953513, pec: filomena.baldino@pec.ordineavvocatitrani.it,

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE E REDDITI MOBILIARI ED IMMOBILIARI DELL'ISTANTE

Il nucleo familiare dei *debitori* è composto, oltre che dagli stessi ricorrenti coniugati in regime di

PRODOTTORE

Il sig. Ancler Nunzio è l'unico lavoratore del nucleo familiare.

La sig.ra Pomo Mariella è disoccupata da quando ha contratto matrimonio con il sig. Ancler.

il sig. Ancler è lavoratore dipendente, assunto a tempo indeterminato con contratto full – time, presso la società “Suolificio Monterisi S.r.l.” dal 2012 e percepisce uno stipendio mensile pari a circa euro 1.600,00.



Percepisce, a titolo di sussidio per il nucleo familiare, l'assegno unico di importo pari ad euro 324,00 mensili.

Nel 2023, ad Agosto precisamente, a seguito di un inaspettato malanno e dei controlli, i ricorrenti hanno scoperto che il figlio, [REDACTED]

Da agosto 2023, quindi, la vita della famiglia è drasticamente cambiata.

[REDACTED]
quanto grave essa fosse.

[REDACTED]
Ovviamente tutto questo ha creato ulteriori aggravii a carico del sig. Ancler a livello economico.

Tutti gli esami specifici, i pernottamenti fuori, i pasti gli spostamenti ecc.

[REDACTED]
[REDACTED]
È di tutta evidenza che i costi della vita di una famiglia con una problematica del genere sono completamente diversi e abbastanza esosi.

Va precisato che, per di più, il tutto grava sulle spalle del solo sig. Ancler Nunzio, unico percettore di reddito.

Stando ai dati ISTAT, che di seguito si riportano, la spesa minima necessaria ad un nucleo familiare di quattro persone per essere al limite della cosiddetta soglia di povertà stimata nel meridione è pari ad euro 1.600,00/1.800,00 mensili; quindi, le spese del loro nucleo familiare è in regola con quanto immaginato.

Questa è quanto serve ad un soggetto per sopravvivere con il minimo indispensabile.



Dice infatti l'ISTAT: *“La spesa media mensile per consumi delle famiglie residenti è stimata a 2.437 euro in valori correnti (2.328 euro nel 2020; +4,7%) ma la metà delle famiglie spende meno di 2.048 euro al mese.*

Riprendono a crescere i divari territoriali, 728 euro tra Nord-ovest e Sud, da 625 euro nel 2020.

Dopo la leggera contrazione del 2020, tornano ad aumentare anche i divari nella spesa tra le famiglie di soli italiani e quelle con almeno uno straniero (590 euro in più, 477 nel 2020) e di soli stranieri (867 euro, 672 nel 2020).”

A fronte di tale reddito, il Rizzi affronta tutte le spese relative al mantenimento della famiglia e, più precisamente, le spese sono le seguenti:

Spese per il sostentamento famiglia	annuali	mensili
Alimenti pulizia casa, spese generiche e sanitarie	12.000,00	1.000,00
Energia elettrica, gas	960,00	80,00
Oneri condominiali	216,00	18,00
Automezzi (carburante, bollo, assicurazione manutenzione)	1.800,00	150,00
Acqua	156,00	13,00
spese telefoniche	360,00	30,00
TOTALE	15.492,00	1.291,00

FONTI DI REDDITO DELL'ISTANTE

Redditi da lavoro dipendente: come si è detto il sig. Ancler Nunzio è dipendente presso la società “Suolificio Monterisi S.r.l” mentre la sig.ra Pomo è casalinga e disoccupata.

I redditi degli istanti, ripresi dal “modello 730” sono così rappresentati:

Anno di imposta	reddito complessivo annuo lordo	imposta netta	reddito mensile su tredici mensilità	fonte
2023	20.929,50	0	1.609,96	CU2024



2022	19.319,20	0	1.486,09	CU2023
2021	15.474,00	0	1.176,23	MODELLO 730/2022
2020	14.618,00	0	1.110,38	MODELLO 730/2021
2019	18.045,00		1.374,00	MODELLO 730/2020

Si può facilmente evincere che il sig. Ancler ha avuto dei redditi molto bassi durante il periodo di pandemia da Sars- Cov2 e che, con circa 1.100,00 euro di busta paga mensile è stato impossibile per lo stesso far fronte a tutte le spese familiari oltre che al regolare pagamento delle rate del mutuo.

Beni Immobili:

I sig.ri Pomo – Ancler sono proprietari, rispettivamente per la quota di ½ ciascuno, dell'immobile adibito a residenza del nucleo familiare.

L'immobile, sito in via Simone de Bello n. 4 – Trani (BT), è censito nel catasto fabbricati NCEU al foglio 13 particella 519 sub 12.

Sull'immobile pende attualmente la procedura esecutiva immobiliare R.G.Es. 123/2022 Tribunale di Trani promossa dalla Banca del Mezzogiorno, creditore ipotecario.

Fino ad ora sono stati esperiti due tentativi di vendita deserti.

La prossima vendita è fissata per il giorno 02.07.2024 e l'offerta minima è pari ad euro 47.292,18.

Anche il Tribunale di Trani si è espresso in tale senso e, difatti, l'Ill.mo Giudice dott. Rana Giuseppe, con provvedimento del 06.12.2023 dichiara: "... quanto all'alternativa liquidatoria, la stima dell'immobile ipotecato già acquisita in sede esecutiva deve scontare sia la decurtazione della c.d. offerta minima sia la vendita almeno al secondo incanto se non al terzo, peraltro in un numero di anni non prevedibile allo stato."



Gli altri creditori dalla vendita non recupererebbero nulla, essendo chirografari e, nonostante ciò, si prevede un minimo importo anche per essi.

ESPOSIZIONE DELLA SITUAZIONE DEI DEBITORI E CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO

I coniugi, odierni ricorrenti, contraevano matrimonio il 21/08/2002 (all. 3), ed allargavano la famiglia nel 2004.

Oggi la famiglia è monoreddito.

Il sig. Ancler, di fatto, è l'unico percettore di reddito all'interno del nucleo familiare, avendo Egli un contratto di lavoro con la società, il "Suolificio Monterisi s.r.l.", ed una retribuzione di circa 1.600,00 euro (all. 4).

Percepisce altresì un assegno unico familiare di circa euro 324,00.

Di contro, la sig.ra Pomo Mariella, smetteva di lavorare dopo la nascita del primogenito, decidendo di occuparsi personalmente della famiglia e della crescita dei bambini.

Il 21/05/2015 i coniugi decidevano di acquistare l'immobile ove Essi poi fissavano la residenza, immobile oggi, tuttavia, posto in asta dal creditore ipotecario (all.5 avviso di vendita).

Vendita già fissata il 02/07/2024, 3° tentativo di asta.

Per l'acquisto dell'immobile parti ricorrenti sottoscrivevano un mutuo, con Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.P.A, pari ad euro 90.000,00, ad un tasso variabile.

Si legge nel contratto: "le parti concordano che per il periodo di preammortamento, Intercorrente dalla data odierna alla data di decorrenza del piano di ammortamento, e per ogni successiva rata di ammortamento fino alla scadenza del mutuo, verrà applicato il tasso mensile pari a un dodicesimo del tasso nominale annuo variabile, calcolato come somma del tasso delle operazioni di rifinanziamento principale della Banca Centrale Europea (di seguito il "Tasso BCE") ricalcolato, automaticamente e indipendentemente dalla data di stipula del presente contratto, il primo giorno del mese successivo ad ogni variazione del tasso BCE" (All. 6 contratto di mutuo).



La rata era di circa 370,00 euro (all. 7 piano di ammortamento).

Di fatto una rata insostenibile ma tale problema sarà analizzato più avanti.

Tuttavia, rileva evidenziare che i coniugi hanno cercato di rispettare le rate del mutuo finché hanno potuto, del tutto ignari di quanto di lì a breve sarebbe accaduto nella loro famiglia.

Continuando a narrare gli eventi occorsi agli odierni ricorrenti, si precisa che i coniugi decidevano di acquistare l'immobile quanto il sig. Ancler migliorava la sua posizione economica, avendo iniziando, solo nel 2012, a lavorare con una nuova società, e registrando un maggior reddito di circa 19.000,00 annui, contro un reddito di circa 15.000,00 percepito sino al 2011.

Tanto detto, i coniugi, forti della maggior retribuzione percepita, acquistavano, nel 2015, l'immobile oggi in asta.

Vi è da precisare inoltre che, contestualmente alla concessione del mutuo, ai coniugi veniva concesso anche un finanziamento dalla Compass, richiesto per la ristrutturazione dell'immobile, per un importo pari ad euro 12.500,00 ed una rata pari ad euro 148,00 (all. 8 CRIF).

Su questo punto tanto si potrebbe dire atteso che, come verrà evidenziato in seguito in un apposito capitolo, già il mutuo concesso non era sostenibile ex art.124 bis. T.U.B..

I coniugi, per quanto dichiarano, e per quanto verificato documentalmente dal Gestore della Crisi nominato, hanno regolarmente pagato tutte le rate sino a dicembre del 2019 (cfr. all. 7 piano di ammortamento mutuo aggiornato).

Solo nel 2020 iniziano i primi ritardi nei pagamenti delle rate del mutuo, ovvero dopo l'avvento della grave pandemia COVID.

Il sig. Ancler, infatti, dichiara che già a gennaio del 2020 veniva posto in cassa integrazione, dichiarazione verificata attraverso l'analisi dell'estratto conto contributivo INPS di parte ricorrente (all. 10 estratto conto contributivo).

Periodo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo
01/01/2020	31/12/2020	Cassa integrazione ord.	sett.	7	7.000	6.377,00	S.R.L. SUOLIFICIO MONTERISI S.R.L.
16/03/2020	18/07/2020	Cassa integrazione ord.	sett.	7	7.000	5.904,00	S.R.L. SUOLIFICIO MONTERISI S.R.L.
01/01/2021	31/12/2021	Il summo, rimanente	sett.	46	46.000	10.704,00	S.R.L. SUOLIFICIO MONTERISI S.R.L.

I coniugi, da quella data, non riescono più a rispettare le rate del mutuo, e di fatto cominciano ad accumulare pendenze.



Verosimilmente non hanno neanche potuto godere delle garanzie previste dal DL del 17/03/2020, ovvero della sospensione del mutuo.

A maggio del 2021, in ultimo, la Banca segnalava i nominativi, di parti oggi ricorrenti, in sofferenza e, chiaramente, da quella data non è stato più possibile recuperare il rapporto di mutuo intrattenuto con la Banca del Mezzogiorno.

È utile evidenziare tuttavia, all'Organo Giudicante, che nel 2020, nonostante la collocazione del sig. Ancler in cassa integrazione, si registrano due pagamenti delle rate del mutuo nel piano di ammortamento (cfr. All.7).

Dopo la grave pandemia, chiaramente, in conseguenza di quanto stava accadendo a livello mondiale, e non solo nazionale, parti ricorrenti vedono ridursi drasticamente il reddito, che passa dai 19.000,00 registrati alla sottoscrizione del mutuo, a 14.000,00 euro registrati invece nel 2020, successivamente 15.000,00 nel 2021.

Questo è il punto di non ritorno per gli odierni ricorrenti.

Ma vi è altro che accade all'interno del loro nucleo familiare, di ancora più grave rispetto alla pandemia ed alla diffusione del Covid.

Infatti, oltre al grave evento pandemico accaduto nel 2020, quindi oltre al lockdown imposto, ovvero alla cassa integrazione forzata, che non ha consentito alla famiglia di pagare correttamente le obbligazioni assunte sino a quel momento, nel 2023, accade un evento gravissimo, devastante, che destabilizza soprattutto emotivamente i coniugi in maniera irreversibile, togliendo loro ogni lucidità mentale per riuscire a svolgere con tranquillità persino ogni atto della loro quotidianità.

Questo evento cambia drasticamente la vita della famiglia e divide nettamente la vita dell'intera famiglia in un prima e dopo l'evento devastante, ovvero prima e dopo la malattia del piccolo Luca.



[redacted] presso

[redacted]
sottoposto a numerose IAC ed a moltissimi esami, al fine di capire quale fosse la natura del suo problema, all'inizio non proprio chiaro.

Ancor meno chiaro era quanto fosse grave il suo problema.

[redacted]
comprensiva che il bambino era affetto da carenza.

[redacted]
accertamenti più approfonditi.

[redacted]
Chiaramente questo evento ha aggravato il precario equilibrio economico degli istanti, ed ha determinato, per loro, il punto di non ritorno.

Certamente questo evento ha comportato per i coniugi, un aggravio di spese non prevedibili e che mai avrebbero potuto prevedere.

Questo evento ha devastato anche psicologicamente, gli odierni istanti.

Il bambino, in tutti i ricoveri, non è mai stato lasciato da solo, mai presso nessun ospedale, e certamente gli odierni ricorrenti si sono dovuti fare carico delle spese relative al pernottamento fuori regione, pasti per tutta la famiglia fuori regione e chiaramente il tutto ha comportato grandi spese in

[redacted]
del polmone colpito dal carcinoma.



Il policlinico, tuttavia, non ha dato certezza che l'asportazione di metà polmone sarà sufficiente, ed

SITUAZIONE DEBITORIA

IN ORDINE AI CREDITORI

Prima di illustrare le cause dell'indebitamento dell'istante, si ritiene opportuno approfondire il dettato normativo a mente del quale per sovraindebitamento si intende: “la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere alle proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”.

Orbene, dalla lettura della citata norma si evince come il legislatore abbia voluto intendere ai fini del sovraindebitamento non solo una condizione di illiquidità, ma anche l'impossibilità, tenuto conto delle fonti di reddito presenti e future, di adempiere con regolarità alle obbligazioni assunte.

La recentissima sentenza della Cassazione del 27 luglio 2023 n. 22890 si esprime a riguardo della meritevolezza del consumatore nell'assumere le obbligazioni alla luce dell'art. 69 CCII e precisamente, sancisce l'art. “il consumatore non può accedere alla procedura di sovraindebitamento [...] ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”.

Si pone molto l'accento sull'assunzione delle obbligazioni con malafede o colpa grave.

Dicesi malafede: “la consapevolezza di lederli, oppure il mancato uso dell'ordinaria diligenza nell'accertarsi di non ledere diritti altrui mediante propri comportamenti”, mentre sussiste colpa grave: “quando la violazione dell'obbligo di diligenza, causata da un comportamento illecito dovuto a imprudenza, imperizia o negligenza, è particolarmente gravosa”.



La situazione debitoria dei sig.ri Pomo - Ancler, salvo integrazioni e/o adeguamenti di valore, è la seguente:

CREDITORI	Natura del credito	PRIVILEGIO	IMPORTO
Banca del mezzogiorno – medio credito	Mutuo ipotecario Cointestato	PRIVILEGIATO	€ 112.812,91
Avv. Corrado Farinola	Professionista delegato per la vendita	PREDEDUCIBILE	€ 3.500,00
Arch. Storelli Francesco	CTU vendita delegate	PREDEDUCIBILE	€ 598,31
Agenzia delle Entrate – Riscossione		PRIVILEGIO MOBILIARE	€ 187,50
KRUK INVESTIMENTI S.r.l.	Finanziamento personale	Chirografario	€ 4.578,77
Comune di Trani	TARI/IMU	PRIVILEGIO MOBILIARE	€ 1.367,67
TOTALE			€ 123.045,16

VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO

Come si è già detto poc'anzi al momento della sottoscrizione del mutuo l'unico reddito era costituito da quello del sig. Ancler, dato che la sig.ra POMO Mariella è sempre stata disoccupata.

Il sig. Ancler nel 2015 percepiva un reddito da lavoro dipendente pari ad euro 14.000,00 lordo.



A fronte di un reddito annuo lordo del genere, che costituiva l'unico reddito di un nucleo familiare di cinque persone veniva stipulato un contratto di mutuo di euro 90.000,00 con rate mensili pari ad euro 360,00/400,00 (essendo il tasso variabile) onnicomprensiva di sorte capitale ed interessi.

Nello specchio sotto riporto i dati utili al fine di verificare il merito creditizio dei ricorrenti.

Costo mutuo annuo

*Reddito lordo anno 2015 (per
anno 2016)*

Euro 4.800,00

Euro 9.200,00 lordi

Residuava, quindi, al nucleo familiare dei sig.ri Ancler - Pomo un importo al lordo pari ad euro 9.200,00 per le esigenze di vita per tutto il resto dell'anno, e cioè circa euro 766,00 euro annui.

Si eccepisce, quindi, la violazione dell'art. 124 bis Tub nella parte in cui è stato concesso un mutuo ad un soggetto con una busta paga poco superiore alla rata del mutuo a pagarsi e con una famiglia a carico.

La violazione del merito creditizio è evidente nel caso di specie essendo fin troppo chiaro, sin dalla erogazione del mutuo, che il soggetto debitore non avrebbe potuto far fronte al pagamento della rata mensile del mutuo.

L'obbligo di verifica del merito creditizio – primariamente previsto dalle direttive comunitarie 2008/48 e 2014/17200 rispettivamente sul credito al consumo e sui contratti di credito immobiliare poi recepito nel nostro ordinamento nelle disposizioni di cui all'art 124 bis e 120-undicies del T.U.B. – impone al finanziatore di procedere preventivamente alla verifica della sostenibilità del finanziamento attraverso le informazioni ricevute dal consumatore o, in mancanza, avvalendosi di banche dati pertinenti.

La violazione del merito creditizio e il comportamento del finanziatore nella fase che precede la stipulazione del contratto deve essere valutato alla stregua del canone di correttezza e buona fede.

Si configura nel caso di specie e in capo al consumatore un diritto risarcitorio discendente da una culpa in contraendo, per violazione di un obbligo informativo.

Il sig. Ancler Nunzio era operaio mentre la sig.ra Pomo era casalinga.



Non erano competenti in rapporti e contratti bancari: doveva essere informato dal funzionario della banca.

E' noto che l'art. 68 comma 3 del CCII stabilisce che *<l'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita>>*.

Tale indicazione è predisposta in funzione delle conseguenti sanzioni attivabili in capo al creditore nel caso in cui abbia violato l'obbligo di cui all'art. 124 bis T.U.B..

Nello specifico, l'art. 69 CCII stabilisce che *<<il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'art. 124 bis del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.>>*.

Il Tribunale di Napoli e non solo esso, invero numerosi altri Tribunali d'Italia, aderendo a quanto già chiarito e dichiarato nella direttiva europea, ha sottolineato che l'Istituto che induce un cliente a sottoscrivere un contratto è direttamente responsabile del sovraindebitamento generato nella parte debole del contratto".

La ratio della norma è di tutelare il mercato creditizio e il richiedente il finanziamento, prevedendo la titolarità di un ufficio di diritto privato avente a oggetto una consulenza finanziaria diretta a consentire al cliente il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato al fine di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione del contratto. In coerenza con la ratio della norma diretta alla tutela di interessi pubblicistici, connessi al mercato creditizio, e privatistici, afferenti la tutela del consumatore, si deve ritenere che l'intermediario nel caso in cui sia necessario per la tutela degli interessi protetti del proprio ufficio, debba escludere la concessione del finanziamento.

Il logico corollario è che nel caso in cui sia violato l'articolo 124 bis TUB, il sovraindebitamento derivante dalla stipula di un contratto di finanziamento è riconducibile in relazione causale esclusivamente all'intermediario finanziario.

Nel caso che ci occupa la Banca del Mezzogiorno è direttamente responsabile del sovraindebitamento indotto e generato negli odierni debitori.



Nel decreto di omologa del piano del consumatore lg. 3/12 sopra citato, si legge: “Non sussiste colpa del consumatore quando il finanziatore non abbia ottemperato all’obbligo imposto dall’ art. 124-bis co.1 TUB ovvero di valutare l’accesso al credito con l’obbiettivo di tutelare non solo il mercato creditizio ma altresì gli interessi del richiedente il finanziamento” ed ancora: “Il consumatore non è colpevole del proprio sovraindebitamento per aver riposto fiducia nel finanziatore il quale è l’unico obbligato a valutare, per professionalità ed esperienza, il merito creditizio del richiedente il finanziamento”.

A titolo esemplificativo si riporta uno schema estratto dal sito dell’OCC di Roma per il calcolo del merito creditizio.

Con parametri standard e prevedendo una retribuzione mensile pari ad euro settecento il massimo concedibile dalla Banca sarebbe stato un importo pari ad euro – **61.377,68**.

Foglio xls di calcolo del merito creditizio del debitore valutato dal Gestore	
Il File xls permette di calcolare ai sensi dell'Art. 9, comma 3 bis, lettera e) della Legge 03/2012, il "merito creditizio" La finalità è quella di fornire un criterio trasparente che determini la soglia massima del mutuo/finanziamento che il soggetto avrebbe potuto richiedere a titolo di mutuo/finanziamento e quindi se l'Ente Finanziatore al momento della sottoscrizione del finanziamento abbia o meno tenuto conto del merito creditizio Esempio di simulazione del "merito creditizio"	
(A) Digita il reddito mensile netto disponibile rapportato a 12 mensilità	C 1.400,00
Digita l'anno di erogazione del finanziamento	2015
Il valore dell'assegno sociale mensile rapportato a 12 mensilità è automaticamente determinato in funzione dell'anno di erogazione del finanziamento link utile Assegno Sociale.: (https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50184)	€ 485,41
Digita il numero dei componenti il Nucleo Familiare da Stato di famiglia ufficiale (il valore si inserisce in automatico nella Tabella sottostante Determinazione Scala Equivalenze)	4
Il coefficiente della scala di equivalenza ISEE verrà individuato in automatico Indica descrittivamente le peculiarità relative al caso specifico per la maggioraz. Scala E.see (es presenza figli disabili ecc....) compila la tabella sottostante indicando con la X le peculiarità individuate link utile: (https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=46169)	2,46
(B) Ammontare mensile necessario perché il Nucleo familiare possa mantenere un dignitoso tenore di vita	C 1.194,11
(C) Digita l'importo complessivo di rate mensili di finanziamenti precedentemente sottoscritti (Inserire date sottoscrizione)	C 370,00
Residuo reddito disponibile mensile (A B C)	-C 164,11
In automatico viene riportato il Reddito disponibile sopra determinato	-C 164,11



Tabella

estratta

da:

https://www.odcec.roma.it/files/2021_files/OCC/Foglio%20di%20calcolo%20per%20verifica%20merito%20creditizio.xlsx

È di chiara evidenza che non vi è colpa da parte dei ricorrenti per la situazione di sovraindebitamento in cui attualmente versano, ma anzi vi si sono trovati per mera colpa della Banca che ha agito *contra legem*.

Detto ciò, è doveroso rimarcare quanto previsto oggi dall'art. 69 comma 2, D.lgs. 14/2019, il quale dispone che *“Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124 bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta.”* con la conseguenza che il sovraindebitamento derivante dalla stipula di un contratto di finanziamento in violazione dell'art. 124 bis del Testo Unico è riconducibile eziologicamente solo all'intermediario finanziario.

Non vi sono dubbi sulla meritevolezza dei ricorrenti essendo le obbligazioni contratte non con malafede o colpa grave.

ATTI DI DISPOSIZIONE DEL PATRIMONIO NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI

Dalle ricerche effettuate, anche presso il cassetto fiscale dell'Agenzia delle Entrate, svolte dal Gestore della Crisi avv. Baldino, non risultano atti dispositivi negli ultimi 5 anni.

Invero l'unico atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate è quello dell'acquisto dell'immobile nel 2015, ed altresì nl cassetto fiscale di Agenzia Entrate, è registrato il mutuo sottoscritto per l'acquisto dello stesso sempre nel medesimo anno (all. 10).

Non risultano registrati altri atti.

Non risultano inoltre, dalle indagini svolte, atti impugnati dai creditori.

PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE



I sig.ri Ancler - Pomo, in ottemperanza all'art. 66 del D.lgs. 14/2019 e successive modifiche, hanno deciso di sottoporre ai propri creditori un Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore al fine di ripianare le obbligazioni contratte.

Con la proposta avanzata il sig. Ancler e la sig.ra Pomo mettono a disposizione del ceto creditorio Euro € 50.000,00 onnicomprensivi composti da una parte del proprio reddito mensile futuro pari ad € 400,00 per un periodo di tempo pari a 125 rate.

La percentuale di soddisfazione dei creditori è quella indicata nella tabella che segue.

	CREDITORE	Privilegio	Importo Debito	Da pagare	% Soddisfo
	OCC	Prededucibile	5.836,48	5.836,48 €	100%
	Avv. Farinola	PREDEDUCIBILE	3.500,00	3.500,00 €	100%
	Arch. Storelli Francesco	PREDEDUCIBILE	<u>598,31</u>	598,31 €	100%
	Banca del mezzogiorno –	IPOTECARIO PIGN. IMM. N. 123/2022	<u>112.812,91</u>	38.953,00 €	34,50%
	COMUNE TRANI Tassa tributi	PRIVILEGIO MOBILIARE	<u>1.367,67</u>	205,15 €	15%
	ADeR	Privilegio mobiliare	<u>187,5</u>	28,13 €	15%
	KRUK	CHIROGRAFARIO	<u>4.578,77</u>	228,94 €	5%
	Compass	chirografario	13.000,00	650,00 €	5%
	TOTALE		141.881,64	50.000,00€	

Certamente la sottoposta proposta risulta più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, atteso che in codesta procedura parti ricorrenti stanno mettendo a disposizione dei creditori tutti, compresi i creditori chirografari, una maggior somma rispetto a quanto essi recupererebbero dalla liquidazione dell'immobile.



Ricordo infatti che la prossima asta, la cui vendita veniva già fissata per il 2 luglio, prevede una offerta minima pari ad euro 47.292,18.

Va precisato, inoltre, che questo è il terzo esperimento di vendita ed è presumibile che anche questo tentativo vada deserto.

In una probabile ipotesi del genere, il valore del bene verrebbe ulteriormente ridotto del 25% e, quindi, non costituirebbe più alcun beneficio per i creditori.

Si precisa ulteriormente che la durata di n. 125 rate è comunque inferiore alla durata residua del mutuo originario, quindi, costituisce una più che concreta e valida alternativa per il creditore procedente.

Durata del Piano

Sulla durata del piano va detto che, a fronte di due contrapposti orientamenti giurisprudenziali espressi nell'ambito della giurisprudenza di merito - il primo che, nell'ammettere procedure di sovraindebitamento di durata anche assai rilevante, non ha mancato di sottolineare la ratio della L. n. 3 del 2012, dando maggiore rilevanza al principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti del consumatore sovraindebitato e il secondo che ha inteso individuare il limite di siffatta tutela nell'ancora più generale (in quanto involgente un interesse collettivo) principio della ragionevole durata delle procedure giudiziarie - il Tribunale di Trani ha reputato che non sia possibile optare per una aprioristica adesione all'uno o all'altro dei citati orientamenti, dovendosi tenere in debita considerazione i caratteri peculiari e le specificità di ogni singola proposta di piano volto a far fronte al sovraindebitamento (proprio tale lettura è necessitata dalla stessa ratio della L. n. 3 del 2012, ispirata all'esigenza di matrice comunitaria di tutelare l'impresa e il consumatore attraverso strumenti di risoluzione della crisi o dello stato di sovraindebitamento, riconoscendo al debitore un'altra chance), in quanto solo tale lettura è idonea a rendere realmente effettivo lo speciale strumento di tutela ideato dal legislatore (cf., in tal senso, Tribunale di Como, Sez. I, 24 maggio 2018, in Pluris/Cedam, 2021).

E' pertanto possibile, anche per il piano presentato dal consumatore ai sensi della l. n. 3 del 2012, una durata superiore al quinquennio (cf. Cass. civ., Sez. I, 28-10-2019, n. 27544; cf. anche, sia pure in relazione all'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi alla l. n. 3 del 2012, art. 8, comma 1, Cass. civ. Sez. I, 03- 07-2019, n. 17834, secondo cui le possibili perplessità dinanzi a piani di pagamento con orizzonte temporale rilevante non impongono di ritenere



l'illegittimità tout court della previsioni di dilazioni del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine annuale dall'omologazione).

La giurisprudenza di legittimità ha sottolineato, difatti, che non si può aprioristicamente escludere che gli interessi dei creditori possano essere meglio tutelati attraverso un piano che preveda una dilazione di significativa durata, anche superiore ai cinque-sette anni, piuttosto che mediante il ricorso alla procedura di vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore (Cass. civ., Sez. I, ord., 28-10-2019, n. 27544).

Nel giungere a tale conclusione, la Cassazione ha espressamente valorizzato il principio ispiratore della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, quello della seconda chance: si è difatti ritenuto necessario garantire una seconda opportunità ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e che non abbiano causato il proprio dissesto economico in mala fede o in modo fraudolento.

Del resto, la l. n. 3 del 2012 non individua alcun limite legale alla durata del piano, lasciando aperta la possibilità di valutare in concreto le ricadute derivanti da una eccessiva durata del piano del consumatore.

Nel caso di specie, quindi, la positiva delibazione del piano non è preclusa dalla durata del programma di pagamento che è in linea con la durata del residuo mutuo (residuavano 20 anni) ed è compatibile con l'età dei proponenti.

Per tutto quanto sopra, i sig.ri ANCLER NUNZIO e POMO MARIELLA, come sopra rappresentati, difesi e domiciliati,

RICORRONO

All'Ecc.mo Tribunale di Trani affinché letto il ricorso e fissato il termine per la notifica alla controparte, voglia accogliere le seguenti:

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Giudice:

- 1) Accogliere il ricorso così come proposto e corredato dalla Relazione Particolareggiata redatta dal Gestore della Crisi nominato avv. Filomena Baldino;



- 2) **Sospendere la procedura esecutiva immobiliare pendente presso il Tribunale di Trani e rubricata al numero generale R.G.ES. 123/2022;**
- 3) Disporre l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della Giustizia, ex art. 270, comma 2, lett. f);
- 4) Disporre la sospensione di ogni eventuale procedura esecutiva eventualmente notificata e non ancora iscritta a ruolo nelle more dell'emissione del provvedimento giudiziale del presente procedimento;
- 5) Statuire, ai sensi dell'art. 277 comma 2 D.L.gs n. 14/2019, che i crediti sorti in occasione o in funzione della presente procedura vengano ammessi tra quelli in prededuzione e privilegio, e specificatamente:
 - a. O.C.C. di Trani - Classe 1
- 6) Al termine del pagamento del piano così come proposto, esdebitare i ricorrenti dai maggiori crediti vantati nei suoi confronti.

DICHIARAZIONE DI VALORE

Si dichiara ai sensi dell'art. 14 D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico Spese di Giustizia) che il valore del procedimento suindicato è pari ad **€ 184.769,39.**

Ai fini del versamento del contributo unificato il ricorrente, unitamente al deposito della presente domanda, corrisponde in modalità telematica il contributo unificato pari a € 98,00 nonché i diritti di anticipazione forfettaria, di copia e di notifica per € 27,00.

Allegati:

- 1) NOMINA;
- 2) CERTIFICATO DI FAMILGIA E DI RESIDENZA ANCLER;
- 3) CERTIFICATO DI MATRIMONIO;
- 4) BUSTA PAGA ANCLER;
- 5) AVVISO DI VENDITA ANCLER – POMO;
- 6) CONTRATTO DI MUTUO.PDF
- 7) PIANO DI AMMORTAMENTO - ANCLER POMO;



8) CRIF ANCLER.

8B) CRIF POMO.PDF

9) VERBALE AUDIZIONE ANCLER 10.06.2024;

10) ESTRATTO CONTO CONTRIBUTIVO ANCLER NUNZIO;

11) RELAZIONE CLINICA ANCLER LUCA;

12) CARTE DI RICOVERO E DIAGNOSI LUCA;

13) PREVENTIVO ANCLER POMO;

14) ACCESSO CASSETTO FISCALE AGENZIA DELLE ENTRATE E RISULTATI;

15) DICHIARAZIONI DEI REDDITI E CU DAL 2014 AL 2024;

16) COMUNICAZIONI AGLI ENTI FISCALI EX ART. 68 CCII;

17) RICHIESTE CERTIFICAZIONI CREDITO E RISCONTRI;

18) ESTRATTI CONTO ULTIMI 5 ANNI;

19) CR CONIUGI;

20) PREVENTIVO OCC ANCLER POMO;

21) AVVISO DI VENDITA ANCLER – POMO;

22) ESTRATTI CONTO;

23) LIBRETTO AUTOVETTURA E ASSICURAZIONE;

24) UTENZE.

Deferenti ossequi.

Trani, data del deposito

avv. Domenico Maldarelli



TRIBUNALE DI TRANI
RELAZIONE DEL PROFESSIONISTA INCARICATO
CONNESSA AL RICORSO PER L'APERTURA DELLA PROCEDURA DI
RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE
CON RICHIESTA DELLE MISURE PROTETTIVE

Il sottoscritto Avvocato Baldino Filomena, nata a CORATO il 12/01/1976, (C.F. BLDFMN76A52C983W), con studio in TRANI (BT) in C.so Vittorio Emanuele, 87, telefono/fax 0883953513, pec: filomena.baldino@pec.ordineavvocatitrani.it, iscritta all'Albo degli avvocati di Trani (BT) al n. 3244, ed altresì iscritta nell'albo dei gestori della crisi tenuta presso il Ministero, veniva nominato dall'OCC ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CITTADINO INDIFESO - APS- TERZO SETTORE, in breve Oltre i Debiti, quale professionista incaricato ad assolvere le funzioni di Gestore della crisi, ai sensi del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022, nell'ambito della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento richiesta da:

- **ANCLER NUNZIO**, nato a Trani il 04/07/1977 (cf: NCLNNZ77L04L328E);
- **POMO MARIELLA**, nata a Milano il 30/10/1979 (cf: PMOMLL79R70F205O);

coniugi, residenti in Trani, alla via Simone de Bello n.4 - **procedura familiare** - rappresentati e difesi dall'Avv. Domenico Maldarelli, MLDDNC64H11A662U.

Preliminarmente preciso che gli istanti risultano qualificabili come consumatori, non avendo Essi mai svolto attività imprenditoriale.

Il sottoscritto Avvocato, come gestore nominato con provvedimento del 30/05/2024, in relazione alla nomina per l'incarico de quo,

DICHIARA E ATTESTA PRELIMINARMENTE:

- di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 della l.f.;
- non essere legato al Debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;



- non essere in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c., vale a dire: non è interdetto, inabilitato, fallito o è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall'art. 2382 C.C.);
- non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado del Debitore;
- non essere legato al Debitore o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- non avere, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del Debitore.

Inoltre, ricorrono i presupposti di cui al D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022, e cioè ognuno dei Debitori:

- a) risulta essere in stato di sovraindebitamento così come definito dal comma 1 lettera c) dell'art. 2, D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022;
- b) ha fornito tutta la documentazione utile a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;
- c) non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quella qui in esame;
- d) è consumatore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 lett. e) del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022;
- e) non ha subito, per cause a lui imputabili, provvedimenti di impugnazione o di risoluzione dell'accordo del debitore, ovvero revoca o cessazione del Piano di Ristrutturazione dei debiti del consumatore;
- f) non è stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda e non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- g) non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Lo scopo del presente incarico è quello di:

1. predisporre una relazione particolareggiata ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022 alla proposta di Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore formulato dal Debitore, il cui obiettivo è quello di:



- a) indicare le cause che hanno determinato lo stato di sovraindebitamento e fornire una valutazione sulla diligenza impiegata dai Debitori nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
 - b) esporre le ragioni dell'incapacità dei Debitori di adempiere alle obbligazioni assunte;
 - c) fornire un giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta;
 - d) fornire una presunta indicazione dei costi connessi alla procedura;
 - e) fornire un'indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.159.
2. Verificare la veridicità dei dati contenuti nella proposta e negli allegati.
 3. Rilasciare l'attestazione di fattibilità del piano.

Al fine di facilitare l'Organo Giudicante nella lettura della seguente relazione, si riporta di seguito un sommario con indicazione degli argomenti trattati e delle relative pagine. Altresì si inseriranno, nel corpo della relazione, collegamenti ipertestuali dei documenti richiamati ed allegati al fascicolo di parte, al fine di agevolare anche la lettura e la visione degli stessi all'Ill.mo G.D..

Per accedere ai documenti allegati, tuttavia, al fine di evitare violazioni della privacy di parte ricorrente, considerando che il ricorso potrebbe essere pubblicato sul sito del Tribunale, di conseguenza visibile a tutti, verrà fornita una password all'Ill.mo G.D. per accedervi liberamente.

La password verrà specificata in un documento separato, nominato **elenco allegati**, e tale documento verrà depositato unitamente al ricorso. Preciso altresì che in tale



documento, denominato “**elenco allegati**”, i documenti richiamati nel ricorso, saranno invece accessibili liberamente, senza inserimento della password.

Sommario

1. Informazioni circa la situazione familiare e lavorativa dei ricorrenti.	4
2. Esposizione della situazione dei debitori e le cause del sovraindebitamento.	5
3.Valutazione della responsabilità degli istituti di credito ex art. 68 CCII	9
3.1 Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.P.A	9
3.2 COMPASS	11
4. Posizione debitoria.....	12
5. Spese medie mensili.....	13
6. Informazioni economico patrimoniali.....	14
7. Atti dispositivi negli ultimi 5 anni	15
8.Proposta di piano.....	15
9. Conclusioni	16

1. Informazioni circa la situazione familiare e lavorativa dei ricorrenti.

La famiglia degli odierni ricorrenti è così composta ([all. 2](#) certificato di residenza e di famiglia):

- **ANCLER NUNZIO**, nato a Trani il 04/07/1977 (cf: NCLNNZ77L04L328E);
- **POMO MARIELLA**, nata a Milano il 30/10/1979 (cf: PMOMLL79R70F205O);

Ricorrenti

Coniugi entrambi residenti in Trani, alla via Simone De Bello n. 4, in regime di comunione legale.

La famiglia è altresì composta da:

➤ **ANCLER ALESSIA**, nata il 20/09/2004; **DARILETTA** (DA) 10

INCLER NUNZIO 21/10/2003),



2. Esposizione della situazione dei debitori e le cause del sovraindebitamento.

I coniugi, odierni ricorrenti, contraevano matrimonio il 21/08/2002 ([all. 3](#)), ed allargavano la famiglia nel 2004.

Oggi la famiglia è monoreddito.

Il sig. Ancler, di fatto, è l'unico percettore di reddito all'interno del nucleo familiare, avendo Egli un contratto di lavoro con la società, il "Suolificio Monterisi s.r.l.", ed una retribuzione di circa 1.600,00 euro ([all. 4](#)).

Percepisce altresì un assegno unico familiare di circa euro 324,00.

Di contro, la sig.ra Pomo Mariella, smetteva di lavorare dopo la nascita del primogenito, decidendo di occuparsi personalmente della famiglia e della crescita dei bambini.

Il 21/05/2015 i coniugi decidevano di acquistare l'immobile ove Essi poi fissavano la residenza, immobile oggi, tuttavia, posto in asta dal creditore ipotecario ([all.5](#) avviso di vendita).

Vendita già fissata il 02/07/2024, 3° tentativo di asta.

Per l'acquisto dell'immobile parti ricorrenti sottoscrivevano un mutuo, con Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.P.A, pari ad euro 90.000,00, ad un tasso variabile.

Si legge nel contratto: *"le parti concordano che per il periodo di preammortamento, Intercorrente dalla data odierna alla data di decorrenza del piano di ammortamento, e per ogni successiva rata di ammortamento fino alla scadenza del mutuo, verrà applicato il tasso mensile pari a un dodicesimo del tasso nominale annuo variabile, calcolato come somma del tasso delle operazioni di rifinanziamento principale della Banca Centrale Europea (di seguito il "Tasso BCE") ricalcolato, automaticamente e indipendentemente dalla data di stipula del presente contratto, il primo giorno del mese successivo ad ogni variazione del tasso BCE"* ([All. 6](#) contratto di mutuo).

La rata era di circa 370,00 euro ([all. 7](#) piano di ammortamento).

Di fatto una rata insostenibile, ma questo lo vedremo in un capitolo specifico.

Tuttavia, rileva evidenziare che i coniugi hanno cercato di rispettare le rate del mutuo finché hanno potuto, del tutto ignari di quanto di lì a breve sarebbe accaduto nella loro famiglia.



Continuando a narrare gli eventi occorsi agli odierni ricorrenti, si precisa che i coniugi decidevano di acquistare l'immobile quanto il sig. Ancler migliorava la sua posizione economica, avendo iniziando, solo nel 2012, a lavorare con una nuova società, e registrando un maggior reddito di circa 19.000,00 annui, contro un reddito di circa 15.000,00 percepito sino al 2011.

Tanto detto, i coniugi, forti della maggior retribuzione percepita, acquistavano, nel 2015, l'immobile oggi in asta.

Vi è da precisare inoltre che, contestualmente alla concessione del mutuo, ai coniugi veniva concesso anche un finanziamento dalla Compass, richiesto per la ristrutturazione dell'immobile, per un importo pari ad euro 12.500,00 ed una rata pari ad euro 148,00 ([all. 8 CRIF](#)).

Questo per quanto si è avuto modo di ricostruire visionando i documenti raccolti, nello specifico la CRIF, ed ascoltando parti ricorrenti ([all. 9](#) verbale di audizione)

Su questo punto tanto si potrebbe dire atteso che, come verrà evidenziato in seguito in un apposito capitolo, già il mutuo concesso non era sostenibile ex art.124 bis. T.U.B..

Ma lo vedremo nel proseguo della relazione.

I coniugi, per quanto dichiarano, e per quanto verificato documentalmente dalla sottoscritta, hanno regolarmente pagato tutte le rate sino a dicembre del 2019 (cfr. [all. 7](#) piano di ammortamento mutuo aggiornato).

Solo nel 2020 iniziano i primi ritardi nei pagamenti delle rate del mutuo, ovvero dopo l'avvento della grave pandemia COVID.

Il sig. Ancler, infatti, dichiara che già a gennaio del 2020 veniva posto in cassa integrazione, dichiarazione verificata attraverso l'analisi dell'estratto conto contributivo INPS di parte ricorrente ([all. 10](#) estratto conto contributivo)¹.

I coniugi, da quella data, non riescono più a rispettare le rate del mutuo, e di fatto cominciano ad accumulare pendenze.

Verosimilmente non hanno neanche potuto godere delle garanzie previste dal DL del 17/03/2020, ovvero della sospensione del mutuo.

1

Periodo di riferimento	Periodo di riferimento	Descrizione dell'operazione	Periodo	Importo	Importo	Importo	Importo
01/01/2020	31/12/2020	Cassa integrazione ord.	sett.	7	7,000	6.377,00	S.R.L. SUOLIFICIO MONTERISI S.R.L.
16/03/2020	18/07/2020	Cassa integrazione ord.	sett.	7	7,000	5.904,00	S.R.L. SUOLIFICIO MONTERISI S.R.L.
01/01/2021	31/12/2021	Cassa integrazione ord.	sett.	12	12,000	10.704,00	S.R.L. SUOLIFICIO MONTERISI S.R.L.



A maggio del 2021, in ultimo, la Banca segnalava i nominativi, di parti oggi ricorrenti, in sofferenza e, chiaramente, da quella data non è stato più possibile recuperare il rapporto di mutuo intrattenuto con la Banca del Mezzogiorno.

È utile evidenziare tuttavia, all'Organo Giudicante, che nel 2020, nonostante la collocazione del sig. Ancler in cassa integrazione, si registrano due pagamenti delle rate del mutuo nel piano di ammortamento (cfr.. All.7).

Dopo la grave pandemia, chiaramente, in conseguenza di quanto stava accadendo a livello mondiale, e non solo nazionale, parti ricorrenti vedono ridursi drasticamente il reddito, che passa dai 19.000,00 registrati alla sottoscrizione del mutuo, a 14.000,00 euro registrati invece nel 2020, successivamente 15.000,00 nel 2021.

Questo è il punto di non ritorno per gli odierni ricorrenti.

Ma vi è altro che accade all'interno del loro nucleo familiare, di ancora più grave rispetto alla pandemia ed alla diffusione del Covid.

Infatti oltre al grave evento pandemico accaduto nel 2020, quindi oltre al lockdown imposto, ovvero alla cassa integrazione forzata, che non ha consentito alla famiglia di pagare correttamente le obbligazioni assunte sino a quel momento, **nel 2023**, accade un evento gravissimo, **devastante**, che destabilizza soprattutto emotivamente i coniugi in maniera irreversibile, togliendo loro ogni lucidità mentale per riuscire a svolgere con tranquillità persino ogni atto della loro quotidianità.

b81033fb8e3c5abadd5

Questo devastante evento avviene a seguito di un maltempo ed improvviso maltempo

P.

Questo evento cambia drasticamente la vita della famiglia e divide nettamente la vita

Firmato Da: BALDINO FILOMENA Emesso I



[redacted]

Oggi, sempre il piccolo Andrea Luca, ha 15 anni, eppure, nonostante la sua tenera età, è già stato sottoposto a numerose TAC ed a moltissimi esami, al fine di capire quale fosse la natura del suo problema, all'inizio non proprio chiaro.

Ancor meno chiaro era quanto fosse grave il suo problema.

[redacted]

accurati si comprendeva che il bambino era affetto da carcinoma.

[redacted]

per eseguire accertamenti più approfonditi.

[redacted]

Chiaramente questo evento ha aggravato il precario equilibrio economico degli istanti, ed ha determinato, per loro, il punto di non ritorno.

Certamente questo evento ha comportato per i coniugi, un aggravio di spese non prevedibili e che mai avrebbero potuto prevedere.

Questo evento ha devastato anche psicologicamente, gli odierni istanti.

Il bambino, in tutti i ricoveri, non è mai stato lasciato da solo, mai presso nessun ospedale, e certamente gli odierni ricorrenti si sono dovuti fare carico delle spese relative al pernottamento fuori regione, pasti per tutta la famiglia fuori regione e chiaramente il tutto ha comportato grandi spese in conseguenza degli spostamenti della famiglia non solo del piccolo Luca.

[redacted]

svuotamento del polmone colpito dal carcinoma.

[redacted]

il oncologo, tuttavia, non ha dato certezza che l'asportazione di metà polmone sarà



primo, per l'asportazione ulteriore di parte del polmone sinistro, questo dopo aver valutato la gravità e la diffusione del tumore nel polmone del bambino.

3.Valutazione della responsabilità degli istituti di credito ex art. 68 CCII

Premesso che dalla storia degli odierni ricorrenti appare chiaro, e non contestabile, che l'indebitamento degli stessi è del tutto estraneo alla loro volontà ed è incolpevole.

Non ritengo infatti ci possano essere dubbi sulla loro meritevolezza.

Premesso quanto innanzi, ed entrando nel merito di quanto la norma in epigrafe richiamata richiede allo scrivente gestore, di seguito verrà valutato l'atteggiamento degli istituti di credito e verrà verificato se essi Istituti hanno valutato il merito creditizio al momento della concessione del finanziamento.

Art. 68, c.3, CCII: *"L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, **abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.**"*

3.1 Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.P.A

Nella Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.P.A, simulando la valutazione del merito creditizio come la norma richiede, si rileva una chiara responsabilità della stessa nell'aver violato l'art. 124 bis. T..U.B..



Foglio xls di calcolo del merito creditizio del debitore valutato dal Gestore	
Il File xls permette di calcolare ai sensi dell'Art. 9, comma 3 bis, lettera e) della Legge 03/2012, il "merito creditizio" La finalità è quella di fornire un criterio trasparente che determini la soglia massima del mutuo/finanziamento che il soggetto avrebbe potuto richiedere a titolo di mutuo/finanziamento e quindi se l'Ente Finanziatore al momento della sottoscrizione del finanziamento abbia o meno tenuto conto del merito creditizio Esempio di simulazione del "merito creditizio"	
(A) Digita il reddito mensile netto disponibile rapportato a 12 mensilità	C 1.400,00
Digita l'anno di erogazione del finanziamento Il valore dell'assegno sociale mensile rapportato a 12 mensilità è automaticamente determinato in funzione dell'anno di erogazione del finanziamento (link utile Assegno Sociale.: (https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50184))	2015 € 485,41
Digita il numero dei componenti il Nucleo Familiare da Stato di famiglia ufficiale (il valore si inserisce in automatico nella Tabella sottostante Determinazione Scala Equivalenze)	4
Il coefficiente della scala di equivalenza ISEE verrà individuato in automatico Indica descrittivamente le peculiarità relative al caso specifico per la maggioraz. Scala E.isee (es presenza figli disabili ecc....) compila la tabella sottostante indicando con la X le peculiarità individuate (link utile: (https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=46169))	2,46
(B) Ammontare mensile necessario perché il Nucleo familiare possa mantenere un dignitoso tenore di vita	C 1.194,11
(C) Digita l'importo complessivo di rate mensili di finanziamenti precedentemente sottoscritti (inserire date sottoscrizione)	C 370,00
Residuo reddito disponibile mensile	(A B C) -C 164,11
In automatico viene riportato il Reddito disponibile sopra determinato	-C 164,11

IL MUTUO, INFATTI, SIN DAL SUO SORGERE, NON RISULTA SOSTENIBILE!

Per una famiglia composta da 4 persone, con una retribuzione di circa 1.400,00 euro mensili, la rata del mutuo non risulta essere sostenibile.

Nel caso che oggi ci occupa dunque, in linea con quanto richiesto dalla norma in epigrafe menzionata, trova pacifica applicazione l'art. 69 c.2, D.L. 14/2019, ovvero si ritiene che all'istituto di credito erogante il finanziamento del mutuo fondiario, debba essere preclusa per legge la possibilità di presentare opposizione, e/o reclamo, in caso di auspicata omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore atteso che : *"Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento ovvero, nel caso di accordo proposto dal consumatore, che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta".* (sul tema numerosi decreti e sentenze si sono già conformate alla normativa entrata in vigore sin dal 2022, ex multis il Tribunale di Bergamo ed altresì quello di Benevento, sentenze e decreti allegati).



Ancora il Tribunale di Napoli che, nel rispetto di quanto richiesto dalla direttiva europea, ha sottolineato che *“l’Istituto che induce un cliente a sottoscrivere un contratto è direttamente responsabile del sovraindebitamento generato nella parte debole del contratto”*.

3.2 COMPASS

Preliminarmente si evidenzia che nel medesimo anno in cui veniva concesso il mutuo, veniva erogato anche il prestito Compass per la ristrutturazione dell’immobile. Chiaramente anche il prestito Compass non risulta sostenibile secondo la simulazione del merito creditizio.

Foglio xls di calcolo del merito creditizio del debitore valutato dal Gestore	
Il File xls permette di calcolare ai sensi dell'Art. 9, comma 3 bis, lettera e) della Legge 03/2012, il "merito creditizio" La finalità è quella di fornire un criterio trasparente che determini la soglia massima del mutuo/finanziamento che il soggetto avrebbe potuto richiedere a titolo di mutuo/finanziamento e quindi se l'Ente Finanziatore al momento della sottoscrizione del finanziamento abbia o meno tenuto conto del merito creditizio	
Esempio di simulazione del "merito creditizio"	
(A) Digita il reddito mensile netto disponibile rapportato a 12 mensilità	C 1.400,00
Digita l'anno di erogazione del finanziamento	2015
Il valore dell'assegno sociale mensile rapportato a 12 mensilità è automaticamente determinato in funzione dell'anno di erogazione del finanziamento link utile Assegno Sociale.: (https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50184)	€ 485,41
Digita il numero dei componenti il Nucleo Familiare da Stato di famiglia ufficiale (il valore si inserisce in automatico nella Tabella sottostante Determinazione Scala Equivalenze)	4
Il coefficiente della scala di equivalenza ISEE verrà individuato in automatico Indica descrittivamente le peculiarità relative al caso specifico per la maggioraz. Scale E.Isee (es presenza figli disabili ecc....) compila la tabella sottostante indicando con la X le peculiarità individuate link utile: (https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=46169)	2,46
(B) Ammontare mensile necessario perché il Nucleo familiare possa mantenere un dignitoso tenore di vita	C 1.194,11
(C) Digita l'importo complessivo di rate mensili di finanziamenti precedentemente sottoscritti (inserire date sottoscrizione)	C 518,70
Residuo reddito disponibile mensile (A B C)	-C 312,81
In automatico viene riportato il Reddito disponibile sopra determinato	-C 312,81

Anche in questo caso si registra un **-312,81 euro**.

Nella Compass vi è una chiara responsabilità.

Questo credito, tuttavia, proprio per insostenibilità del finanziamento, veniva poi rinegoziato dal medesimo istituto, e questo si legge chiaramente nella [CRIF](#), rinegoziato successivamente anche dalla Unicredit, ed oggi divenuto un credito KRUK, cessionaria del credito Unicredit.



4. Posizione debitoria

La posizione debitori degli odierni istanti è la seguente

NOTE	CREDITORE	GRADO DI PRIVILEGIO	IMPORTO
*	Banca del mezzogiorno – medio credito	IPOTECARIO	<u>112.812,91</u>
**	Avv. Corrado Farinola	PREDEDUCIBILE	3.500,00
***	Arch. Storelli Francesco	PREDEDUCIBILE	<u>598,31</u>
	COMUNE TRANI	PRIVILEGIO MOBILIARE	<u>1367,67</u>
	AeR	<u>PRIVILEGIO MOBILIARE</u>	<u>187,5</u>
	KRUK INVESTIMENTI S.R.L.	CHIROGRAFARIO	<u>4578,77</u>
	TOTALE		123.045,16

* **Banca del mezzogiorno:** *“Gent.ma Collega, facendo seguito alla Sua richiesta del 10.06 u.s., Le trasmetto in allegato il conteggio del credito aggiornato alla data odierna (pari ad €. 102.922,50), il piano di ammortamento nonché il contratto di mutuo con la relativa nota di iscrizione ipotecaria. Inoltre, Le preciso che alla somma sopra meglio precisata (A) dovranno aggiungersi necessariamente le seguenti spese:*

B) € 6.267,41 (spese sostenute azione esecutiva RGE 123/2022 Tribunale di Trani)

C) € 3.623,00 per onorari legali;

TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C): 112.812,91 (s. e. ed o.)

Resto in attesa di conoscere gli sviluppi della procedura di sovraindebitamento e resto, comunque, a disposizione per eventuali chiarimenti.

** **Avvocato Corrado Farinola:** in favore del delegato alla vendita, Avv. Farinola, creditore privilegiato nella procedura esecutiva, stante il mancato riscontro, è stata posta una riserva pari ad euro 3.500,00. Chiaramente si è consapevoli che solo il Giudice dell’esecuzione potrà liquidare il compenso in favore del delegato alla vendita.

*** **L’Arch. Francesco Storelli:** in data 11/06/2024 il perito così riscontrava: *“Esimio Avv. Filomena Baldino come potrà verificare il Giudice istruttore ha liquidato il compenso CTU, 50% dell’onorario massimo a percentuale sul valore complessivo dei beni stimati (fino comunque ad un massimo di euro 516.456,90) ex art. 13 della tabella*



allegata al D.M. 30.05.2002 in relazione al valore complessivo degli immobili pari ad € 112.100,00 per l'importo di € 1.196,63 (e dunque € 598,31). Il saldo sarà ricalcolato qualora ci dovesse essere la vendita in base al valore di vendita, qualora dovesse andare a buon fine la conversione del pignoramento, lo scrivente invierà al Giudice istanza di liquidazione saldo pari a € 598,31 €."

Ai predetti debiti vi è da aggiungere inoltre:

- **€ 5.836,48** come per legge, ex D.M. 202/2024, all'OCC "Cittadino Indifeso, già al netto dell'acconto da versarsi, valore medio, con riduzione del 30% (all. 20).

Ometteva di riscontrare la Compass che, dai documenti reperiti dallo scrivente gestore risulta estinto; tuttavia, nel ricorso dell'Advisor, veniva riportato come credito pari ad euro 13.000,00.

Anche per questo istituto di credito, nel piano di consolidamento debiti, verrà posta una riserva in suo favore che tuttavia, laddove non pervenga alcun riscontro, andranno ad accrescere l'attivo previsto in favore del creditore ipotecario

5. Spese medie mensili

Prima di esporre la proposta di piano, è essenziale verificare le spese necessarie ai coniugi, per sopravvivere, o quanto meno è importante verificare l'importo da riservare in favore dei ricorrenti al fine di mantenere un dignitoso tenore di vita.

Le spese che i coniugi dichiarano di dover sostenere mensilmente, al fine di calcolare una proposta di piano sostenibile, vengono così di seguito individuate.

Spese per il sostentamento famiglia	annuali	mensili
Alimenti pulizia casa, spese generiche e sanitarie	12.000,00	1.000,00
Energia elettrica, gas	960,00	80,00
Oneri condominiali	216,00	18,00
Automezzi (carburante, bollo, assicurazione manutenzione)	1.800,00	150,00
Acqua	156,00	13,00
spese telefoniche	360,00	30,00
TOTALE	15.492,00	1.291,00



Secondo i dati ISTAT: “*La spesa media mensile per consumi delle famiglie residenti è stimata a 2.437 euro in valori correnti (2.328 euro nel 2020; +4,7%) ma la metà delle famiglie spende meno di 2.048 euro al mese.*”

I coniugi, odierni ricorrenti, sono ben al di sotto della media mensile.

6. Informazioni economico patrimoniali

I coniugi, odierni ricorrenti, Ancler/ Pomo sono proprietari, rispettivamente per la quota di ½ ciascuno, dell’immobile adibito a residenza del nucleo familiare.

L’immobile è in Trani, alla via Simone de Bello n. 4, censito nel catasto fabbricati NCEU al foglio 13 particella 519 sub 12.

Sull’immobile pende attualmente la procedura esecutiva immobiliare R.G.Es. 123/2022 Tribunale di Trani promossa dalla Banca del Mezzogiorno, creditore ipotecario.

Ad oggi ci sono già stati fatti due tentativi di vendita, tuttavia essi sono andati deserti.

La prossima vendita è fissata per il giorno 02.07.2024 e l’offerta minima è pari ad euro 47.292,18.

Il reddito su cui i coniugi possono contare viene di seguito indicato

ANNO IMPOSTA	DOCUMENTO	REDDITI
2019	730-2020	18.045,00 €
2020	730-2021	14.618,00 €
2021	730-2022	15.474,00 €
2022	CU 2023	19.319,20 €
2023	CU 2024	20.929,00€

Oltre al reddito derivante da lavoro, ricordo che il sig. Ancler percepisce l’assegno unico per i figli di circa 350,00 euro



7. Atti dispositivi negli ultimi 5 anni

Dalle ricerche effettuate, anche presso il cassetto fiscale dell'Agenzia delle Entrate, non risultano atti dispositivi negli ultimi 5 anni.

Invero l'unico atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate è quello dell'acquisto dell'immobile nel 2015, ed altresì nel cassetto fiscale di Agenzia Entrate, è registrato il mutuo sottoscritto per l'acquisto dello stesso sempre nel medesimo anno ([all. 10](#)).

Non risultano registrati altri atti.

Non risultano inoltre, dalle indagini svolte, atti impugnati dai creditori.

8. Proposta di piano

Come innanzi già detto, i coniugi, al fine di salvare l'immobile sottopongono, all'Ill.mo Giudice che verrà delegato, la seguente proposta di ristrutturazione del debito.

I sig.ri Ancler e Pomo mettono a disposizione del ceto creditorio euro 50.000,00 prevedendo una provvista mensile pari ad € 400,00 per 125 mensilità.

La percentuale di soddisfazione dei creditori è quella indicata nella tabella che segue.

	CREDITORE	Privilegio	Importo Debito	Da pagare	% Soddisfo
	OCC	Prededucibile	5.836,48	5.836,48 €	100%
	Avv. Farinola	PREDEDUCIBILE	3.500,00	3.500,00 €	100%
	Arch. Storelli Francesco	PREDEDUCIBILE	<u>598,31</u>	598,31 €	100%
	Banca del mezzogiorno –	IPOTECARIO PIGN. IMM. N. 123/2022	<u>112.812,91</u>	38.953,00 €	34,50%
	COMUNE TRANI Tassa tributi	PRIVILEGIO MOBILIARE	<u>1.367,67</u>	205,15 €	15%
	ADeR	Privilegio mobiliare	<u>187,5</u>	28,13 €	15%
	KRUK	CHIROGRAFARIO	<u>4.578,77</u>	228,94 €	5%
	Compass	chirografario	13.000,00	650,00 €	5%
	TOTALE		141.881,64	50.000,00€	



Certamente la sottoposta proposta risulta più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, atteso che in codesta procedura parti ricorrenti stanno mettendo a disposizione dei creditori tutti, compresi i creditori chirografari, una maggior somma rispetto a quanto essi recupererebbero dalla liquidazione dell'immobile.

Ricordo infatti che la prossima asta, la cui vendita veniva già fissata per il 2 luglio, prevede una offerta minima pari ad euro 47.292,18.

9. Conclusioni

Sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte ritengo che la proposta di ristrutturazione del debito, come da Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore predisposto, risulta essere ragionevolmente attuabile.

Atteso che:

- Il Piano viene proposto ai sensi del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022;
- I debitori si trovano in stato di sovraindebitamento;
- La proposta del piano rispetta le disposizioni dei cui D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022;
- Sono state indicate le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere le obbligazioni (art. 68 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022);
- Sono state esposte le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni (art. 68 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022);
- È stata valutata positivamente la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (art. 68 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022);
- È stato verificato se, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore;



- È stata analizzata la situazione reddituale del consumatore negli ultimi cinque anni ed è stata verificata l'inesistenza di atti dei debitori impugnati dai creditori;
- I debitori si trovano in stato di sovraindebitamento per fattori, non previsti, non prevedibili e non a lui imputabili;

Allegati:

- 1) NOMINA;
- 2) CERTIFICATO DI FAMILGIA E DI RESIDENZA ANCLER;
- 3) CERTIFICATO DI MATRIMONIO;
- 4) BUSTA PAGA ANCLER;
- 5) AVVISO DI VENDITA ANCLER – POMO;
- 6) CONTRATTO DI MUTUO.PDF
- 7) PIANO DI AMMORTAMENTO - ANCLER POMO;
- 8) CRIF ANCLER;
- 8B) CRIF POMO.PDF
- 9) VERBALE AUDIZIONE ANCLER 10.06.2024;
- 10)ESTRATTO CONTO CONTRIBUTIVO ANCLER NUNZIO;
- 11)RELAZIONE CLINICA ANCLER LUCA;
- 12)CARTE DI RICOVERO E DIAGNOSI LUCA;
- 13)PREVENTIVO ANCLER POMO;
- 14)ACCESSO CASSETTO FISCALE AGENZIA DELLE ENTRATE E
RISULTATI;
- 15)DICHIARAZIONI DEI REDDITI E CU DAL 2014 AL 2024;
- 16)COMUNICAZIONI AGLI ENTI FISCALI EX ART. 68 CCII;
- 17)RICHIESTE CERTIFICAZIONI CREDITO E RISCONTRI;
- 18)ESTRATTI CONTO ULTIMI 5 ANNI;
- 19)CR CONIUGI;
- 20)PREVENTIVO OCC ANCLER POMO;
- 21)AVVISO DI VENDITA ANCLER – POMO;
- 22) ESTRATTI CONTO;
- 23)LIBRETTO AUTOVETTURA E ASSICURAZIONE;
- 24)UTENZE.

Deferenti ossequi.

Trani, data del deposito

Avv. Filomena Baldino

